

FAST-CONFSAL INFORMA: Bonus Bebè 2017 a chi spetta e come richiederlo



Si chiama assegno di natalità, ai più conosciuto come bonus bebè, e rappresenta una delle tante misure a sostegno della genitorialità varate dal governo. In particolare il bonus bebè è un assegno riconosciuto alla famiglia per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. In questo articolo vi spiegheremo come richiederlo, quali sono i requisiti per ottenerlo, gli importi e la durata del bonus.

- **Che cos'è il bonus bebè**

Come detto il bonus bebè è un sussidio riconosciuto a quelle famiglie bisognose che hanno avuto o avranno un figlio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Tale assegno viene corrisposto mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato. Già perchè il bonus bebè viene riconosciuto non solo con la nascita di un figlio, ma anche in caso di adozione nel triennio 2015-2017.

Se il figlio nato o adottato nel periodo indicato, viene collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, l'assegno è corrisposto all'affidatario in relazione alla durata dell'affidamento.

Attenzione, il bonus bebè non va confuso con il voucher baby sitter e asilo nido di cui abbiamo parlato qui.

- **Bonus bebè: i requisiti**

Per richiedere il bonus bebè occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell'Unione Europea. Se si è un cittadino extracomunitario occorre avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini dell'assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- avere la residenza in Italia;
- convivere con il proprio figlio. In altri termini genitore e figlio devono coabitare ed avere dimora abituale nello stesso Comune;
- avere un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. L'ISEE di riferimento è l'ISEE minorenni del bambino per il quale si richiede l'assegno, che differisce dall'ISEE ordinario

ad esempio nei casi di genitori non coniugati e non conviventi fra loro.

Qualora il figlio sia concesso in affidato temporaneo, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato.

- **Bonus bebè: a quanto ammonta**

Il sussidio ha un importo di 80 euro al mese (960 euro l'anno). Se l'ISEE risulta inferiore ai 7.000 euro annui, l'importo del sussidio raddoppia, quindi 160 euro mensili (1.920 euro l'anno) anziché 80 euro.

L'importo del bonus bebè è netto e non rientra nell'imponibile del reddito, questo significa che non dovrà essere riportato nella dichiarazione annuale dei redditi.

Nel modulo di domanda il richiedente deve specificare le modalità con le quali intende ricevere l'assegno di natalità, ossia se tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Va da se che il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

- **Durata del bonus bebè**

Come detto l'indennità di 80 euro/mese spetta per lo stesso figlio per un massimo di 3 anni (36 mensilità) a partire dal mese di nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento preadottivo. Nel momento in cui il bambino compie i tre anni o quando si raggiungono i 3 anni dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, l'erogazione dell'assegno cessa.

La corresponsione del bonus bebè viene comunque interrotta quando il figlio raggiunge i 18 anni di età, quando il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio trasferisce la sua residenza all'estero, perde il requisito della cittadinanza o il titolo di soggiorno, perde la convivenza con il figlio, il suo ISEE supera la soglia dei €5.000 euro annui, ecc.). Cessa altresì quando si verifica una causa di decadenza (vedi relativo paragrafo).

- **Come richiedere il bonus bebè**

Per richiedere il sussidio occorre, subito dopo la nascita o l'avvenuta adozione, presentare all'Inps apposita domanda. La domanda può essere inoltrata attraverso il sito dell'Inps, a condizione che si sia in possesso del Pin dispositivo. A chi non sapesse come richiederlo, sarà sufficiente recarsi presso un nostro centro CAF o Patronato

L'Inps a quel punto analizzerà la documentazione pervenuta e deciderà se erogare o meno l'assegno di natalità o bonus bebè.

- **Quando va presentata la domanda**

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia se si tratta di adozione o affidamento preadottivo. In tale caso, l'assegno viene concesso a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato.

Se la domanda viene presentata dopo i 90 giorni, il bonus decorrerà dal mese in cui viene effettuata la richiesta, con la conseguenza che si perderanno le mensilità precedenti.

Se il genitore che ha richiesto l'assegno decade dalla patria potestà oppure il figlio viene affidato all'altro genitore, quest'ultimo per subentrare nel diritto all'assegno di natalità deve presentare una nuova domanda. In particolare questa domanda va presentata entro i 90 giorni successivi all'emanazione del provvedimento con cui il giudice ha disposto la decadenza dalla potestà oppure ha affidato il figlio all'altro genitore. L'assegno, in questo caso, spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello in cui è stato emanato il provvedimento del giudice.

Qualora il figlio venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni da quando il giudice o i servizi sociali hanno emanato il relativo provvedimento.

Infine in caso di decesso del genitore che ha presentato la richiesta, l'erogazione dell'assegno di natalità continua a favore dell'altro genitore. Chiaramente quest'ultimo dovrà comunicare all'Inps le modalità con le quali intende ricevere il bonus; ha 90 giorni dalla data del decesso per farlo.

- **Nuove modalità di comunicazione del codice Iban**

Nel caso in cui il richiedente opti per l'accredito del bonus bebè sul conto corrente bancario o postale, libretto postale e carta prepagata, oltre a riportare il codice Iban nella domanda, il richiedente è tenuto a compilare e presentare anche il modello SR163 ("Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito"). Ciò al fine di verificare la corrispondenza tra l'Iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l'iban stesso si riferisce.

Il modello SR163 può essere inviato contestualmente alla domanda o in un momento successivo. In ogni caso il richiedente dovrà scannerizzare ed allegare il modello SR163 avvalendosi della funzione "allega documento". In tutto questo può naturalmente avvalersi del supporto del patronato.

Nulla vieta che il richiedente possa recarsi personalmente presso la Struttura Inps territorialmente competente e presentare il modello in originale, con allegata copia del documento di identità.

- **Bonus bebè: attestazioni ISEE incomplete o errate**

Attenzione perchè dal 2017 l'Inps ha messo a punto nuove funzioni per intercettare automaticamente quelle attestazioni ISEE che contenessero dati incompleti o errati sui rapporti finanziari. Come abbiamo spiegato in questo articolo, l'ISEE viene calcolato sulla base di taluni dati autodichiarati dal cittadino, dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli in possesso all'INPS.

In particolare sui dati che si riferiscono al patrimonio mobiliare del richiedente (azioni, conti correnti, fondi comuni, ecc.), l'Agenzia delle Entrate effettuerà dei riscontri e nel caso in cui dovessero emergere difformità o omissioni, informerà prontamente l'Inps che a sua volta provvederà a porre in stand-by la pratica o a sospendere il pagamento della prestazione (se questo è in corso).

Chiaramente informa il richiedente inviandogli una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda (PEC dell'utente o del Patronato) o, in mancanza, all'indirizzo di residenza/domicilio del richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

- **A questo punto il richiedente ha due possibilità:**

- a) avvalersi della stessa attestazione ISEE ma presentando la documentazione che prova che non vi è alcun errore o omissione. Tale documentazione va richiesta esclusivamente all'istituto (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate;*
- b) presentare una nuova DSU, che questa volta includa le informazioni in precedenza omesse o riportate in maniera errata.*

Nell'uno e nell'altro caso ha 30 giorni di tempo a disposizione.

Nel merito è opportuno sottolineare che se si vogliono sanare delle situazioni per le quali sono stati rilevati errori o omissioni nell'attestazione ISEE, è opportuno attivarsi con la presentazione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) prima della fine dell'anno. In caso contrario il rischio concreto è quello di non recuperare le mensilità sospese dall'Inps a seguito dei riscontri effettuati.

- **Bonus bebè e ISEE corrente**

In presenza di rilevanti variazioni della situazione reddituale che non rappresentano

fedelmente la reale situazione economica del nucleo familiare si rende necessario il ricorso all'ISEE corrente. A tal proposito è utile ricordare che il modello Isee corrente può essere utilizzato solo nel caso in cui per lo stesso nucleo familiare esista già un Isee in corso di validità. La validità dell'Isee corrente è pari a due mesi, e decorre dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della dichiarazione.

Disponendo di un ISEE corrente si può presentare la domanda di assegno in presenza entro e non oltre i suoi due mesi di validità e comunque a condizione che tale non superi la soglia dei 25.000 euro. In tal caso l'importo dell'assegno viene determinato in base al valore dell'ISEE corrente.

L'ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di una nuova DSU Modulo sostitutivo.

- **Perdita del bonus bebè**

Il nucleo familiare che beneficia del bonus bebè decade dall'assegno qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) decesso del figlio;*
- b) revoca dell'adozione;*
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- d) affidamento del figlio a terzi;*
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.*

Al verificarsi di uno di questi casi, l'Inps interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo.

Il genitore che richiede il bonus bebè ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.